

***Quando l'offerta telematica non giunge al gestore della vendita scatta l'ordine di esibizione al DGSIA.***

**Tribunale di Larino, 19 dicembre 2018 - est. d'Alonzo**

*In tema di vendita telematica, ove l'offerente dimostri di aver ritualmente inviato l'offerta di acquisto producendo in giudizio la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 14, comma primo, D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, ma essa non risulti visibile al professionista delegato sul portale del gestore della vendita telematica, il giudice dell'esecuzione può disporre (ai sensi dell'art. 213 c.p.c.) che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati trasmetta al Tribunale i dati ed il contenuto del messaggio inviato dall'offerente, unitamente agli allegati in esso presenti ed al documento testuale di cui all'art. 14, comma terzo, dm 32/2015.*

**R. Es. n. 62/2017**



**TRIBUNALE DI LARINO**  
**Ufficio Esecuzioni**

Il Giudice dell'esecuzione

Letto il reclamo presentato il 28.11.2018 dall'avv. Angelo Prozzo in nome e per conto del proprio assistito Falcone Rosaira ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. nel quale il ricorrente si duole del fatto che, pura avendo ritualmente e tempestivamente inviato in modalità telematica l'offerta di acquisto per la partecipazione all'perimento di vendita che si è celebrato il 23.11.2018, alle ore 15:30 con il sistema della "vendita sincrona telematica", secondo quanto previsto dall'art. 21 dm 26.2.2015, n. 32, non ha ricevuto le credenziali di accesso al portale del gestore della vendita telematica, con la conseguenza che, illegittimamente, è stata dichiarata deserta la vendita;

**OSSERVA**

Il ricorrente, premettendo di aver ritualmente depositato l'offerta di acquisto, chiede che sia dichiarata la nullità del verbale delle operazioni di vendita nella parte in cui si attesta l'assenza di offerte di acquisto, e che per l'effetto venga aggiudicato il bene in suo favore.

Al fine di assumere le determinazioni del caso è utile (anche in ragione della novità del tema) tratteggiare, seppur sommariamente, i contorni del quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.m. 26 febbraio 2015, n. 32 (emanato in attuazione dell'art. 161-ter disp. att. c.p.c.), il quale demanda ad un decreto ministeriale la

individuazione delle *"le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche)*, l'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero è messo a disposizione degli interessati da parte del Gestore della vendita telematica (quest'ultimo è un soggetto privato, iscritto in un apposito elenco tenuto dal Ministero, cui il Giudice affida la gestione informatica del procedimento) sul cui sito (lo stesso sul quale viene pubblicata la vendita) deve essere possibile cliccare il modulo *"offerta telematica"*. Una volta inseriti i dati ed i documenti necessari, il software consente la generazione dell'offerta telematica che dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Tale indirizzo ([offertapvp.dgsia@giustiziacert.it](mailto:offertapvp.dgsia@giustiziacert.it)) viene indicato sul *"Manuale utente"* cui si accede, dalla sezione *"FAC"* del PVP (portale delle vendite pubbliche), consultabile all'indirizzo <https://pvp.giustizia.it/pvp/it/faq.page> (si tratta di un indirizzo che, essendo dato, rende sostanzialmente carta straccia sia l'ultimo comma dell'art. 571 che l'art. 591-bis co. 1 c.p.c., nella parte in cui dispongono che le offerte devono essere depositate presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione o nel luogo da questi indicato con l'ordinanza di delega delle operazioni di vendita, ma si tratta di un inconveniente che può essere superato, com'è avvenuto nel caso di specie, riportando detto indirizzo nell'avviso di vendita).

In ossequio alle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 12 del d.m. 32/2015 il software è articolato in modo tale da indicare una serie di dati precostituiti, che l'offerente è dispensato dal digitare.

Risultano già inseriti e visibili i dati relativi a:

- ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- anno e numero di ruolo generale della procedura;
- numero o altro dato identificativo del lotto;
- descrizione del bene;
- indicazione del referente della procedura;
- data e ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita.

Devono essere invece caricati, oltre ai tipici dati dell'offerta cartacea,

- i dati del presentatore,
- la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- il codice IBAN del conto sul quale è stata accreditata la somma oggetto del bonifico;

- l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal regolamento;

- l'eventuale recapito di telefonia mobile ove l'offerente desidera ricevere le comunicazioni previste.

La presentazione dell'offerta di acquisto si snoda attraverso sei passaggi.

Il primo, di sola lettura, identifica il lotto per il quale si intende partecipare.

Segue al secondo passaggio la indicazione delle generalità del presentatore, individuato in colui che materialmente compila l'offerta di acquisto, e della pec identificativa (art. 12, comma 4) o della pec (anche non identificativa) utilizzata trasmettere l'offerta (art. 12, comma 5) e per ricevere le comunicazioni previste dal regolamento e alla quale possono essere inviati i dati per il recupero offerta ed il pacchetto dell'offerta.

Nel terzo passaggio si devono inserire i dati di tutti gli offerenti, ove non coincidenti con il presentatore (nel qual caso è sufficiente spuntare un apposito campo).

Nel quarto passaggio vanno indicate le quote, espressione con cui si indica sia il tipo di diritto che si intende acquistare (proprietà, nuda proprietà, usufrutto) che la quota, intesa in termini quantitativi (1/1, 1/2, ecc.) del medesimo diritto.

Il quinto passaggio è dedicato ai dati dell'offerta in senso stretto: prezzo offerto, termine di versamento della cauzione e relativi estremi (bonifico bancario, carta di credito, fideiussione) e allegati indispensabili per la validità dell'offerta (es. copia della fideiussione se per la cauzione si è utilizzato tale mezzo, es. procura rilasciata dall'offerente al presentatore). Il formato ammesso è PDF oppure p7m, con dimensione massima totale degli allegati pari a 25MB.

Il sesto passaggio ha carattere riepilogativo: in esso vengono riportati tutti i dati relativi all'offerta telematica compilata.

A questo punto il presentatore può procedere in due modi. A) confermare direttamente l'offerta, ed in tal caso il sistema invia una mail alla posta ordinaria o alla pec, come scelto dal presentatore, con i dati (link e chiave) per recuperare l'offerta inserita e salvata in un'area riservata ed inoltre genera l'Hash associato all'offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale; B) firmare digitalmente l'offerta, prima di confermarla. A tal fine il presentatore dovrà scaricare il documento, firmarlo digitalmente con il proprio dispositivo - o farlo firmare dall'offerente se persona diversa - e ricaricarlo nel sistema. Anche in questo caso il sistema invia una mail alla posta ordinaria o alla pec, come scelto dal presentatore, con i dati (link e chiave) per recuperare l'offerta inserita e

salvata in un'area riservata, ed inoltre genera l'Hash associato all'offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale.

Dopo la conferma dell'offerta viene visualizzato l'esito dell'inserimento della stessa.

L'art. 12 comma 4 dispone che *“L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta”*. In questo caso la posta elettronica certificata per la vendita telematica sostituisce la firma elettronica, e dunque il titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica viene equiparato ex lege al sottoscrittore dell'offerta.

Al contrario, il successivo comma 5 dispone che *“L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n)”*. Ove ricorra questa situazione si avrà dunque che l'offerente si identificherà con colui il quale ha sottoscritto digitalmente l'offerta, la quale potrà essere inviata anche dalla casella di posta elettronica di un soggetto diverso, non essendo richiesto che la pec di trasmissione dell'offerta sia intestata al sottoscrittore della medesima.

Ai sensi dell'art. 14 del citato regolamento, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata, da parte del Gestore di posta elettronica certificata del Ministero, la ricevuta completa di avvenuta consegna. Si tratta di previsione in linea con la più generale disciplina del deposito degli atti processuali, siccome ricavabile dall'art. 16-bis, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con l. 17 dicembre 2012, n. 294, a mente del quale *“Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del Gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”*, e sintonica rispetto alle previsioni di cui all'art. 6, comma secondo, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, il quale dispone che *“Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna”* e comma terzo, secondo cui *“La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”*.

L'art. 14 del decreto ministeriale prosegue disponendo che l'offerta è automaticamente decifrata e trasmessa al gestore della vendita non prima di centottanta e

non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

Infine, ai sensi dell'art. 16, il giorno della gara, almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il Gestore della vendita telematica invita gli offerenti a connettersi inviando loro una e-mail all'indirizzo pec indicato nell'offerta ed un SMS, nonché le credenziali di accesso, le quali sono lo strumento attraverso il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, viene identificato l'offerente (si tratta di previsione coerente rispetto alla previsione per cui quelle credenziali sono state inviate presso il luogo "virtuale" che l'offerente ha indicato come suo "domicilio speciale" nel momento in cui la ha indicato nella offerta di acquisto da lui stesso sottoscritta).

Così succintamente ricostruito l'orizzonte legislativo di riferimento, nel caso di specie è accaduto che il verbale delle operazioni di vendita depositato dal professionista delegato attesta la mancata visualizzazione di offerte di acquisto sul portale del gestore della vendita telematica; nel contempo risultava tempestivamente eseguito un bonifico cauzionale sul conto corrente della procedura per l'importo di €. 3.700,00; il reclamante deduce che trattasi del versamento della cauzione compiuto in relazione alla rituale e tempestiva presentazione dell'offerta di acquisto. A comprova dell'assunto ha depositato:

1. stampa del messaggio di posta elettronica di invio della offerta:

Da "avvangeloprozzo" <avva  
A "offertaavvp.dgsia@giustiziacert.  
Data venerdì 16 novembre 20

**offerta telematica**

---

**Allegato(i)**

offerta\_1542365842.zip (1).p7m.p7m (58 Kb)  
rt\_97E000GLCB949MJLDX3L52PH7889UDEERBP  
rt\_id\_97E000GLCB949MJLDX3L52PH7889UDEERBP

2. messaggio pec di ricevuata di accettazione del messaggio da parte del proprio gestore di pec;

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
A "avvangeloprozzo@pec.it" <avvangeloprozzo@pec.it>  
Data venerdì 16 novembre 2018 - 12:37

**ACCETTAZIONE: offerta telematica**

---

**Ricevuta di accettazione**

---

Il giorno 16/11/2018 alle ore 12:37:40 (+0100) il messaggio "offerta telematica" proveniente da "avvangeloprozzo@pec.it" ed indirizzato a: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: opec288.20181116123740.25608.473.1.64@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (759 bytes)  
smime.p7s (7 Kb)

3. messaggio pec di ricevuta di consegna del messaggio alla casella pec del destinatario proveniente dal gestore della casella pec di questi,

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>  
A "avvangeloprozzo@pec.it" <avvangeloprozzo@pec.it>  
Data venerdì 16 novembre 2018 - 12:37

**CONSEGNA: offerta telematica**

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 16/11/2018 alle ore 12:37:43 (+0100) il messaggio "offerta telematica" proveniente da "avvangeloprozzo@pec.it" ed indirizzato a: "offertapvp.dgsia@giustiziacert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec288.20181116123740.25608.473.1.64@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

postacert.eml (103 Kb)  
dati-cert.xml (840 bytes)  
smime.p7s (6 Kb)

Sulla scorta di questi elementi documentali appare utile acquisire presso il Ministero della Giustizia, (cui è materialmente pervenuta l'offerta di acquisto) Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, il contenuto del messaggio inviato dall'offerente, unitamente agli allegati in esso presenti ed al documento testuale di cui all'art. 14, comma terzo, dm 32/2015 al fine di adottare i provvedimenti del caso;

la succitata richiesta (che il giudice può disporre d'ufficio ex art. 213 c.p.c. e che non si pone in termini di incompatibilità rispetto ai procedimenti di cui al libro terzo del codice di procedura civile) si impone poiché:

non risultano malfunzionamenti programmati del dominio giustizia comunicati ai gestori della vendita, e da questi resi pubblici ai sensi dell'art. 15, comma primo, del citato dm 32/2015;

in caso di malfunzionamenti non programmati l'offerta si intende depositata, ai sensi del successivo comma secondo del predetto art. 15, nel momento in cui viene generata la

ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente (qui, peraltro, risulta anche la generata, da parte del Gestore di posta elettronica certificata del Ministero, la ricevuta completa di avvenuta consegna del messaggio pec contenente l'offerta);

indipendentemente dal buon esito della procedura di invio dell'offerta osservata dall'offerente (e sulla quale occorrerà interrogarsi ove il ministero rappresenti di non aver ricevuto alcuna offerta di acquisto, per accertare in quale in quale momento procedimentale l'iter si sia, per così dire, "inceppato") è necessario esaminare materialmente il contenuto dell'offerta ai fini della delibazione di ammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 571 c.p.c.

### **P.Q.M.**

Sospende le operazioni di vendita;

dispone che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati trasmetta a questo Tribunale i dati ed il contenuto del messaggio inviato dall'offerente, meglio indicato in premessa, unitamente agli allegati in esso presenti ed al documento testuale di cui all'art. 14, comma terzo, dm 32/2015 al fine di adottare i provvedimenti del caso comunicando altresì, eventualmente, il fatto che il predetto messaggio non sia pervenuto.

Si comunichi.

Larino, lì 19.12.2018

**Il Giudice dell'esecuzione**  
**Rinaldo d'Alonzo**